

# **TI\_GERICHTE 52.2021.168 vom 10. März 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-03-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2021.168](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.168)

FR: TI\_GERICHTE 52.2021.168 du 10 mars 2021

IT: TI\_GERICHTE 52.2021.168 del 10 marzo 2021

## **Regeste**

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm). Come si vedrà più avanti, non vi sono seri motivi per dubitare delle risultanze della perizia di psicologia del traffico dell'Unità della SUPSI, su cui si è fondata l'autorità di prime cure. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), non occorre pertanto assumere un'altra perizia di psicologia del traffico, come a ragione già ritenuto anche dal Governo.

### **E. 2.1**

La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14 cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art. 16 d cpv. 1 LCStr) e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

### **E. 2.2**

In base all'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, l a licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C\_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630 del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii ). Secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. c LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C\_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C\_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C\_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C\_264/2018 citata consid. 3.2). In applicazione degli 15 d cpv. 1 LCStr e 28 a cpv. 1 OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone: per questioni psicologiche , in particolare secondo l'art. 15 d cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada), un esame di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP (cfr. art. 28 a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5 c OAC); per questioni mediche , un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico del traffico SSML (cfr. art. 28 a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5 a bis OAC).

### **E. 2.3**

Secondo l'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, dopo un'infrazione grave la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi. Nonostante la sua collocazione tra le revoche a scopo di ammonimento nella sistematica della legge, la misura disposta in base a tale norma - analogamente a quella pronunciata in virtù dell'art. 16 b cpv. 2 lett. e LCStr - costituisce una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.). A differenza della revoca di cui all'art. 16 d LCStr, il provvedimento retto dall'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr (e dall'art. 16 b cpv. 2 lett. e LCStr) non prevede una verifica dell'idoneità, ma si fonda su un'inidoneità caratteriale - presunta per legge - basata sui precedenti accumulati (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel , op. cit., pag. 593 seg.). Una verifica delle circostanze

determinanti s'impone nondimeno al momento della riammissione: il nuovo rilascio della licenza di condurre dipende infatti dalla comprova di avere rimediato a questa mancanza di idoneità (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; Messaggio citato, pag. 3863). L'autorità può quindi esigere i necessari accertamenti, in particolare un esame di verifica dell'idoneità da parte di uno psicologo del traffico (cfr. STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.2, 52.2017.355 citata consid. 2.2 in fine e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 12 seg. ad art. 17).

#### **E. 2.4**

Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Mizel, op. cit., pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della conclusione ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C\_264/2018 citata consid. 3.3, 1C\_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 citata consid. 3.3).

#### **E. 3.1**

In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebbrezza qualificata (commessa il 6 aprile 2017, a ca. 4 anni e 5 mesi di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del traffico del 24 luglio 2017, con decisione del 24 ottobre 2017 la Sezione della circolazione aveva revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato ex art. 16 d cpv. 1 lett. b e 16 c cpv. 2 lett. d LCStr (ovvero, per dipendenza che pregiudica la guida sicura e per inidoneità caratteriale presunta per legge), imponendogli un periodo di attesa di due anni e subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 24 e 25): Il signor RI 1 presenta un'anamnesi amministrativa segnata da 5 ebbrezza qualificate (1981, 2 nel 2008, 2009, 2017). Egli si è sottoposto all'esame di psicologia del traffico dopo un monitoraggio astinenziale validato dal Medico del traffico. Dal punto di vista psicologico, emerge un profilo di conducente anamnesticamente segnato da un orientamento egocentrico e autoaffermativo, anche oppositivamente, alle normative e ai sanzionamenti disciplinari; ciò che trova riscontro nell'anamnesi e ha reso difficile l'aderenza alle prescrizioni dell'iter per la riabilitazione alla guida; in particolare relativamente al mantenimento nel tempo della rinuncia provvisoria monitorata al consumo alcolico. A suo dire, nel tempo, si sarebbe sviluppata una certa remissività a favore dell'aderenza sia alle leggi che alla prudenza. La riduzione dell'espressione caratteriale appare essere verosimile, per quanto un velo polemico e un forte vissuto di ingiustizia permangono presenti. Tutto sommato, l'evoluzione presentata dal periziato appare un segno

positivo. Il quadro caratteriale attuale appare quindi favorevole a un'ipotesi a lungo termine ma attualmente non ancora sufficiente all'ipotesi di una riabilitazione attuale alla guida, anche solo parziale/limitata. Dal punto di vista delle funzioni cognitive coinvolte nella guida abbiamo messo in evidenza la presenza di insufficienti risorse attentivo-esecutive necessarie per mantenere una guida in sicurezza a livello non professionale (licenze del Gruppo 1). Si sono infatti osservati dei tempi di reazione rallentati e fortemente influenzati dal grado di difficoltà del compito denotando una difficoltà nel rispondere velocemente e in modo adeguato soprattutto in situazioni complesse come lo è la guida di un autoveicolo, il tutto puntualmente aggravato dall'emergenza di aspetti ansiosi e impulsivi legati al quadro psichiatrico. Si deve quindi raccomandare per ora un ulteriore periodo obbligato di impegno astinenziale oggettivato senza contraddizioni né eccezioni prima di considerare un'effettiva, seppur parziale riammissione alla guida, in accordo con la valutazione del 18.03.2020 del Medico del traffico che, seppure dopo una valutazione favorevole, raccomanda un proseguimento del monitoraggio astinenziale per un ulteriore periodo di 12 mesi con altresì un espresso accompagnamento psicoeducazionale "presso l'iQ-Center per ulteriori 12 mesi (...) alla frequenza che la responsabile/il responsabile dell'iQ-Center valuteranno appropriata al caso specifico, e secondo quanto già in uso e raccomandato dall'autorità cantonale competente in simili casi"), per una misura che si delinea a tutti gli effetti come indispensabile. In particolare si ritiene che a) sia presente una parziale presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo; b) siano state identificate in modo parziale le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi...); c) le cause/condizioni personali che hanno determinato il comportamento problematico si siano modificate in modo insufficiente, rispettivamente possono essere compensate solo limitatamente da delle strategie appropriate che quindi sono da implementare ulteriormente, sia quantitativamente che qualitativamente, soprattutto a favore di una maggiore differenziazione; d) non siano presenti sufficienti risorse cognitive per una guida di autoveicoli in sicurezza in tutte le circostanze e condizioni. Osservato come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse sfavorevole alla riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno quindi stabilito che il peritando appare attualmente NON idoneo alla guida di veicoli a motore, indicando le condizioni per la riammissione alla guida, che - unitamente a quelle essenzialmente già suggerite dal medico del traffico (accompagnamento psicoeducazionale con monitoraggio di astinenza da alcol per 12 mesi, proseguimento della presa a carico presso lo psichiatra curante con attestazione della compatibilità con la guida delle diagnosi psichiatriche e del trattamento prescritto) - la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione del 15 settembre 2020 ( supra, consid. C).

### **E. 3.2**

Ora, come ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non sussiste alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che risulta concludente, motivata e scevra di contraddizioni. Essa si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi formali e standard applicati in questo ambito (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 segg., n. 87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry / Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40; inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri, Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der

Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.). Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando essenzialmente le diverse fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e l'osservazione del comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione all'indagine peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione peritale"), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in cui in buona sostanza valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione ed elaborazione dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva, la capacità di strategie alternative per evitare nuove infrazioni e i deficit a livello di funzioni cognitive coinvolte nella guida - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le conclusioni di cui si è detto poc'anzi ( supra , consid. 3.1). Deduzioni, queste, con cui il ricorrente non si confronta minimamente e da cui non emerge alcuna seria ragione di scostarsi. Tanto più che egli si limita solo a invocare - a torto, come si vedrà ( consid. 3.3) - l'esito favorevole della perizia di medicina del traffico e a biasimare il fatto che il referto della SUSPI abbia concluso che egli " appare non idoneo" , anziché indicare che "non è idoneo" alla guida. Locuzione, quest'ultima, sulla quale non è tuttavia seriamente possibile equivocare, ove solo si consideri che la stessa perizia ha poi chiaramente raccomandato anche le condizioni per una futura riammissione alla guida, proprio perché ha risposto in modo negativo al quesito relativo all'attitudine alla guida ( "In caso negativo la riammissione alla guida è subordinata a quali condizioni?" , cfr. ad 3, pag. 25).

### **E. 3.3**

Invano l'insorgente rimprovera alle istanze inferiori di aver completamente ignorato il rapporto del medico del traffico malgrado fosse giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle dello psicologo. Quel che l'insorgente omette di considerare è infatti che questo referto non ha approfondito la sua idoneità (caratteriale) alla guida dal punto vista della psicologia del traffico. La valutazione del CURML ha in effetti esaminato dapprima la compatibilità con la guida della sua attuale terapia di farmaci ansiolitici e antidepressivi (che ha ammesso fondandosi sul rapporto del 13 gennaio 2020 dello psichiatra curante, cfr. perizia del 18 marzo 2020, pag. 7). Ha inoltre concluso che il ricorrente poteva essere considerato idoneo alla guida, dal punto di vista medico , fondandosi sugli esiti negativi degli esami tossicologici, le informazioni ricevute dai medici curanti e quelle fornite dall'interessato durante un colloquio clinico (cfr. pag. 6 e 7). È ben vero che riferendosi genericamente a quest'ultimo colloquio - di cui s'ignorano invero modalità e contenuti concreti (non protocollati; cfr. tuttavia sull'importanza di riportare tali informazioni: STA 52.2019.630 citata consid. 4.2 e rinvii; Bruno Liniger , in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, op. cit., § 10, n. 30 seg.) - il referto (pag. 7) ha anche indicato in modo sommario che l'interessato aveva dimostrato di aver preso coscienza della gravità degli avvenimenti passati, traendone insegnamento e di avere compreso l'importanza di rispettare la legislazione stradale per quanto riguarda il consumo di alcol e la guida . Inoltre, che aveva dimostrato di disporre di informazioni appropriate sui diversi concetti riguardanti l'alcol ( alcolemia, concentrazione d'alcol nel sangue, etilometria, concentrazione d'alcol nell'alito/ aria espirata, bevanda alcolica standard , ecc.), sulle nozioni di assorbimento ed eliminazione di etanolo dal corpo, sulle regole previste dalla legislazione in materia (sanzioni e controlli con l'etilometro), come pure sugli effetti del consumo di alcol sulla

guida (enumerandone alcuni e ricevendo informazioni aggiuntive dall'esperto: diminuzione dell'acutezza visiva e uditiva, diminuzione dell'attenzione, allungamento dei tempi di reazione, ecc.); e infine, che era stato in grado di citare alcune misure e strategie alternative alla guida da mettere in pratica in situazioni di consumo d'alcol (cfr. citata perizia del 18 marzo 2020, pag. 7 seg.). È tuttavia piuttosto chiaro che con tali considerazioni (a ben vedere soprattutto riferite alla comprensione dell'interessato di nozioni, regole ed effetti della guida in stato di ebbrietà) la valutazione del CURML non si è comunque focalizzata sulla problematica caratteriale legata alle infrazioni, né tanto meno sulle risorse cognitive dell'interessato implicate nella guida, che non ha esaminato - essendo del resto compito della psicologia del traffico (cfr. Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., §9 n. 2 segg.). In tal senso giova rilevare come la perizia dell'Unità della SUPSI ben abbia anche ricordato quali siano gli aspetti che vengono vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per una valutazione peritale favorevole di psicologia del traffico (pag. 20): Una valutazione peritale favorevole di psicologia del traffico deve di principio soddisfare le seguenti condizioni di base: la persona deve aver riflettuto e aver rielaborato le condotte infrattive nella circolazione stradale rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente, questo significa che la persona deve prendersi la responsabilità del proprio comportamento stradale inadeguato (locus of control e capacità di assumersi le proprie responsabilità), la persona sottoposta a indagine deve conoscere le ragioni e i motivi personali (legati alla propria personalità) che hanno condotto alle infrazioni rilevate (consapevolezza adeguata dei problemi/capacità di riflessione) e deve rendersi conto dei pericoli causati alla circolazione (coscienza del pericolo adeguata, propensione al rischio, elasticità e flessibilità mentale) e accettare le leggi in vigore (accettazione delle regole integra e disposizione a conformarsi alle norme della circolazione stradale). Infine, le attitudini e le condotte potenzialmente favorevoli le recidive (nel campo motivazionale ed emozionale, impulsività, tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, resistenza emozionale, tolleranza alle frustrazioni, capacità di resistenza allo stress, rapporto emozionale e affinità col proprio veicolo) devono essersi modificate favorevolmente in modo reciso e questi cambiamenti devono essere consolidati: per esempio con la messa in atto di strategie durature per evitare ulteriori infrazioni (strategie di evitamento/compensazione). Se si presentano elementi che danno adito a riserve o a sospetti di limiti in ambito cognitivo, la persona deve presentare delle prestazioni neurocognitive sufficienti per la guida. Tutti questi aspetti sono elementi costituenti e basilari per una prognosi favorevole. Aspetti, questi, che nel caso dell'insorgente non sono tuttavia ancora sufficientemente presenti, come ben risulta dalle spiegazioni e conclusioni del referto della SUPSI (pag. 20 segg.), con le quali egli, come detto, nemmeno si confronta (cfr. ad esempio, sull'insufficiente processo di elaborazione del ricorrente dei suoi antecedenti, senza una piena presa di coscienza dei problemi e assunzione di responsabilità, ma tendenza a un'attribuzione causale esterna: analisi e discussione a pag. 20-21, sintesi con fattori a sfavore a pag. 22-23 e conclusioni a pag. 24).

#### **E. 3.4**

Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione, tutelato dal Governo, di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune da violazioni del diritto, al pari delle condizioni poste per la futura restituzione della licenza di condurre, che l'insorgente non contesta. A torto egli pretende invece che il provvedimento sarebbe sproporzionato, poiché proprio queste condizioni, e in particolare quelle suggerite dal rapporto del medico del traffico (relative all'astinenza, al seguito del percorso psicoeducazionale e della presa a carico presso lo

psichiatra curante), dovrebbero consentire un'immediata resa del permesso: quest'ultima presuppone infatti che egli abbia comprovato che non vi sia più un'inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; STF 1C\_220/2011 del 24 agosto 2011 consid. 2; Mizel, op. cit., pag. 566 segg. ), in particolare dal profilo caratteriale; ciò che tuttavia come visto non è il caso.

#### **E. 4.1**

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

#### **E. 4.2**

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

#### **E. 5**

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.